



*Prefettura di Mantova*

*Ufficio Territoriale del Governo*

**PROTOCOLLO D'INTESA  
SUGLI INDIRIZZI E SULLE REGOLE IN MATERIA DI  
AFFIDAMENTI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI,  
ASSISTENZIALI, EDUCATIVI, NONCHE' PER FAVORIRE  
L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE**



# *Prefettura di Mantova*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### PREMESSO

- che il contesto economico-politico in atto nel nostro Paese ha determinato sempre più estesi processi di esternalizzazione e riorganizzazione, sia mediante l'affidamento dei servizi in appalto o concessione ovvero il ricorso a forme specifiche ed innovative quali la co-progettazione per i servizi che costituiscono oggetto del presente protocollo, sia mediante un più ampio ricorso all'istituto dell'accreditamento;
- che la promozione di un sistema di Welfare locale, territorialmente radicato e integrato, necessita della presenza di imprese sociali sussidiarie, capaci di esercitare una funzione sociale pubblica, che non può essere limitata alla funzione di mera erogazione-prestazione dei servizi, ma si realizza, precipuamente, attraverso la dimensione partecipativa e di scambio di "beni relazionali" oltre che di "beni e servizi";
- che i Servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, in piena rispondenza con la L. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e la L.R. 3/2008 "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*", assumono nell'economia locale un'importanza rilevante con l'intento di far fronte alle tante forme di disagio, di disabilità e di svantaggio sociale;
- che la particolare tipologia di utenza, costituita, di norma, dalle fasce più deboli della società, genera una particolare responsabilità in tutti gli attori presenti nel processo, affinché si evitino speculazioni o strumentalità nell'ambito del governo dei procedimenti di gara, che andrebbero a diretto detrimento dell'utenza, oltre che di un corretto confronto competitivo;
- che l'efficace gestione di tali processi deve ispirarsi ad un corretto confronto concorrenziale quale rilevante elemento di garanzia per lo sviluppo del mercato, della sicurezza e della qualità dei servizi offerti ai cittadini, nonché quale concreto ed efficace strumento di contrasto al lavoro e all'economia irregolari;
- che il presente protocollo, frutto di una approfondita fase elaborativa cui hanno partecipato i soggetti che si sono impegnati a firmarlo, intende tutelare gli interessi dei cittadini/utenti, dei lavoratori, delle imprese cooperative e degli Enti Pubblici. Tali interessi, ferme restando le rispettive competenze e responsabilità, non possono essere infatti visti come contrastanti, ma devono considerarsi convergenti in una logica di carattere generale, che viene valorizzata, tramite il promovimento di una piena espressione di progettualità quale essenziale presupposto di una maggiore qualità dei servizi a diretto beneficio degli utenti.



# *Prefettura di Mantova*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

**RITENUTA** l'opportunità di promuovere e sviluppare, con il metodo della concertazione, l'utilizzo di "buone pratiche" da adottare nella disciplina degli appalti pubblici concernenti i servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, nonché per favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati da parte degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni firmatarie del presente Protocollo.

Quanto sopra come indirizzo di impegno comune per gli Enti Appaltanti, nella consapevolezza che la collaborazione nello sviluppo di strumenti e pratiche condivise siano la garanzia di buona riuscita dei procedimenti di affidamento a piena tutela di tutti i soggetti coinvolti con caratteristiche omogenee nel territorio.

In tal senso, pertanto, le Parti promuovono la costituzione del Tavolo di Monitoraggio di cui all'art. 7 del presente Protocollo.

**PRESO ATTO**, infine, della nota del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 15022/45(1)/Uff. IV Affari Interni in data 2 luglio 2024, con la quale viene espresso il nulla osta alla sottoscrizione del Protocollo.

### **TUTTO CIO' CONSIDERATO**

le Parti firmatarie convengono di rivedere nei termini che seguono il

### **PROTOCOLLO D'INTESA**



# *Prefettura di Mantova*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### **Art. 1**

#### **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il presente Protocollo ha lo scopo di garantire, nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, un livello ottimale di efficienza e qualità degli stessi, non disgiunto da un corretto confronto concorrenziale in conformità alla disciplina normativa comunitaria, nazionale e regionale di volta in volta applicabile.

2. Il documento ha lo scopo ulteriore di favorire, nel rispetto della normativa ed in attuazione di quanto previsto in particolare dalla DGR 1353/2011 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità” e dal successivo Decreto Regionale 6459 del 13.07.2011 “Indirizzi in materia di affidamento dei servizi e convenzioni tra enti pubblici e cooperative sociali in attuazione della Delib. G.R. n. 9/1353 del 2011”, il ricorso alle convenzioni ai sensi dell’art. 5 della L. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” per l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B della fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della medesima L. 381/1991.

3. Le Parti sottoscrittrici del presente Protocollo, congiuntamente, si impegnano, per il perseguimento delle finalità in premessa, a promuovere e diffondere il presente Patto.

4. Il presente Protocollo è aperto all’adesione di ulteriori Enti, da individuarsi nei Comuni e negli altri Enti pubblici del territorio che svolgono funzioni di stazione appaltante per l’affidamento dei servizi oggetto di questo accordo.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

5. Il Protocollo avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovato a scadenza, salvo diverse intese tra le stesse Parti.

### **Art. 2**

#### **RICORSO AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA**

1. Le parti firmatarie del presente protocollo concordano che, nello svolgimento delle procedure di gara relative all’affidamento di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, venga adottato, per le procedure di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall’art. 108, comma 2 lett. a) e dall’art. 128, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della



# *Prefettura di Mantova*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (d’ora in avanti “Codice”), privilegiando inoltre, anche nelle ipotesi in cui siano consentiti affidamenti diretti, valutazioni qualitative, sulla base degli elementi di cui al successivo comma 4, lett. a), b), c) e d).

In relazione all’esigenza che sia assicurata da parte delle stazioni appaltanti la valorizzazione degli elementi qualitativi dell’offerta e l’individuazione di criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, le parti concordano di applicare formule per l’aggiudicazione che valorizzino la qualità per assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108, c. 4).

Tale risultato può conseguirsi attraverso formule matematiche che valorizzino gli aspetti qualitativi in misura preponderante rispetto al prezzo, al fine di stigmatizzare offerte aggressive, come da Bando-Tipo n. 1 e Linee-Guida n. 2 ANAC, allegati al presente Protocollo.

2. Le parti firmatarie che svolgono funzione di Stazione Appaltante si impegnano, pertanto, ad adottare tale criterio, mentre le parti firmatarie diverse si impegnano a verificare che le Stazioni Appaltanti si adoperino nella direzione indicata.

3. Le Stazioni appaltanti, inoltre, si impegnano a favorire il ricorso a forme che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità. Tutto ciò in conformità con quanto disposto dall’art. 5 della L. 328/2000, dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, dalla L.R. 1/2008 (Statuto d’autonomia della Lombardia), dalla L.R. 3/2008, dalla Del. Giunta regionale 25 febbraio 2011, n. IX/1353 e conseguente D.D.G. n.5591/2011, dal D.d.g. 13 luglio 2011 n.6459, nonché dalla “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

4. A tal riguardo, le parti firmatarie del presente protocollo convengono che:

- nella redazione dei documenti di gara il responsabile unico del progetto debba assicurare, così come previsto dall’art. 128 comma 3 del Codice, la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi;
- l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia frutto di analisi almeno dei sottoelencati elementi:
  - a) un’analisi approfondita delle esigenze degli Enti;
  - b) una risposta consona ai bisogni degli utenti;
  - c) un aumento di qualità nei servizi offerti e di sicurezza del personale impiegato;
  - d) maggiori garanzie in termini di condizioni di lavoro, di formazione e di puntuale applicazione degli istituti contrattuali (CCNL e contratti integrativi – di cui all’art. 5 del Protocollo).



*Prefettura di Mantova*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**Art. 3**

**RICORSO A STRUMENTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO  
DI LAVORATORI SVANTAGGIATI**

1. Le parti condividono l'opportunità di favorire il ricorso agli strumenti previsti dalla vigente normativa per favorire l'inclusione sociale e l'inserimento di lavoratori svantaggiati ex art. 4 della L. 381/1991, quali:

a) le convenzioni con le cooperative sociali di tipo B previste dall'art. 5 della L. n. 381/91 per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;

b) l'inserimento nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri delle clausole sociali di cui all'art. 5, 4° comma, della L. n. 381/91 e agli artt. 57 comma 1 e 102 del Codice che, compatibilmente alla natura ed alle caratteristiche degli affidamenti, prevedano, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi con l'impiego di lavoratori svantaggiati e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo;

c) gli appalti riservati di cui all'art. 61 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto di quanto in esso previsto.

2. Le parti riconoscono che il ricorso agli strumenti sopra descritti costituisce utile ausilio nella costruzione di un impianto di *welfare* territoriale che favorisca l'inclusione sociale dei soggetti più disagiati, altrimenti destinati ad ulteriormente irrobustire la già vasta utenza dei servizi sociali.

3. Costituisce, inoltre, condivisa intenzione delle parti quella di favorire l'affidamento di commesse alle cooperative sociali di tipo B mediante l'individuazione di opportune strategie informative o altre iniziative (come ad esempio la riserva di quote di appalti alle sole cooperative sociali di tipo B) che saranno opportunamente discusse e sviluppate dalle parti.

**Art. 4**

**RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO,  
DEI LIVELLI SALARIALI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE  
COLLETTIVA  
E DELLE CLAUSOLE SOCIALI.**

1. Le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 44, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento*



# *Prefettura di Mantova*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

*dei conti pubblici*”, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, si impegnano a verificare che le Stazioni Appaltanti, nella predisposizione della documentazione e nell’espletamento delle gare d’appalto o di concessione, si adeguino alle disposizioni di cui all’art.41, commi 13 e 14, del Codice per quanto concerne il costo del lavoro e il costo della sicurezza, che devono risultare congrui con riferimento all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni che costituiscono oggetto di affidamento. Le Stazioni appaltanti devono rispettare quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i con particolare riguardo a quanto previsto dal comma 1, lett. a) relativamente alla verifica da parte del Committente dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa a cui è affidato l’appalto, ivi compresi gli adempimenti relativi alla regolarità assicurativa e contributiva del personale e alla dotazione di mezzi ed attrezzature idonee all’esecuzione delle attività previste dall’appalto.

Resta comunque in capo al Committente l’obbligo di vigilanza. Sussiste altresì l’obbligo di informazione reciproca fra Committente e Appaltatore, di cooperazione e coordinamento per prevenire i rischi, e quello di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi secondo la ripartizione di competenze prevista dall’art. 26 compresi i casi in cui il Datore di lavoro non coincide con il Committente di cui all’art. 26 comma 3 ter del D. Lgs 81/2008.

2. Nei documenti di gara dovrà essere richiesta ai concorrenti la specificazione del Contratto applicato, del numero, del livello e del tempo d’impegno del personale impiegato.

In specie, le Stazioni Appaltanti dovranno, previamente alla aggiudicazione, verificare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, nonché in ottemperanza alle clausole sociali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro sarà determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Eventuali subappalti dovranno previamente essere comunicati ed autorizzati dalla Stazione Appaltante.

3. Tale valore viene individuato dalle parti firmatarie come quello derivante dalla integrale applicazione delle Tabelle del Costo del Lavoro emanante dal Ministero del Lavoro e predisposte ai sensi del predetto art. 41 comma 13 del Codice e riferite al costo totale del lavoro comprensivo del monte ore annuo di ore lavorate e non lavorate ivi stabilito (*ferie, festività, festività soppresse, riduzione orario contrattuale, assemblee/permessi, diritto allo studio, malattia/infermità/maternità, formazione, permessi*).

4. Dovrà, comunque, essere escluso dal ribasso d’asta il costo relativo alla sicurezza ai sensi di



# *Prefettura di Mantova*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice. Anche il costo della manodopera deve intendersi non soggetto a ribasso.

5. Inoltre, in fase di aggiudicazione, le Stazioni Appaltanti dovranno comunque verificare che il concorrente aggiudicatario abbia proposto un'offerta economica rispettosa dei livelli salariali stabiliti dalle predette tabelle ministeriali, nonché dei livelli retributivi e delle condizioni del rapporto di lavoro che derivano dall'applicazione dei contratti collettivi stipulati anche a livello provinciale.

6. Per quanto non previsto ai commi precedenti, la procedura di affidamento del contratto avviene a cura della Stazione Appaltante secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

### **Art. 5**

#### **RISPETTO DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 57 comma 1 del Codice, al personale impiegato negli appalti pubblici e concessioni è applicato il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Pertanto in ottemperanza a quanto indicato nel citato articolo, che costituisce uno dei principi ispiratori e qualificanti del Codice dei contratti pubblici, nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno l'obbligo di indicare il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione.

3. Al fine di supportare le Stazioni Appaltanti nell'individuazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale da indicare nei bandi di gara e negli avvisi, il Tavolo di Monitoraggio, di cui all'art. 7 del Protocollo, tramite l'ausilio di apposito gruppo di lavoro composto dalle organizzazioni datoriali e sindacali sottoscrittrici del presente Protocollo, ha elaborato, sulla base della propria esperienza, un elenco, allegato al Protocollo, delle tipologie dei più diffusi contratti/concessioni di affidamento in materia di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di inserimento lavorativo, con l'indicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale prevalente. Tale elenco potrà



# *Prefettura di Mantova*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

servire da utile guida per le Stazioni Appaltanti del territorio.

4. Il gruppo di lavoro ha inoltre individuato, per ogni contratto collettivo ritenuto applicabile, le tutele economiche e normative che dovranno essere prese in considerazione nel caso in cui gli operatori economici, ai sensi del comma 3 del citato art. 11 del Codice, dichiarino in sede di partecipazione alla gara di applicare un contratto collettivo differente ma equivalente a quello indicato dalla Stazione Appaltante. Nell'individuare i parametri di confronto tra le due diverse tipologie di contratto collettivo verranno seguite le indicazioni fornite da ANAC nel paragrafo 7 della Nota Illustrativa al Bando Tipo n.1.

5. Le Stazioni Appaltanti e gli enti concedenti, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato art. 11 del Codice, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione del servizio, dovranno acquisire la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza delle tutele economiche e normative contenute nel differente contratto collettivo da lui applicato; acquisita tale dichiarazione le Stazioni Appaltanti e gli enti concedenti verificheranno, con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, l'asserita equivalenza comparando le suddette tutele a quelle contenute nel contratto collettivo indicato nei documenti di gara; inoltre le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

7. In merito all'individuazione del contratto collettivo nazionale e territoriale da indicare nei bandi e avvisi per gli affidamenti oggetto del presente Protocollo, il Tavolo di monitoraggio, nei casi di maggiore incertezza evidenziati dal gruppo di lavoro, può richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova un parere non vincolante circa la corretta individuazione.

### **Art. 6**

#### **INTERVENTI SOSTITUTIVI DELLE STAZIONI APPALTANTI IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA O CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE DEI SERVIZI**

1. Le parti firmatarie del presente Protocollo concordano sulla necessità che le Stazioni Appaltanti, in corso di esecuzione del servizio e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice, intervengano tempestivamente, sia in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del



# *Prefettura di Mantova*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, sia in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, mettendo in pratica i rimedi previsti nel citato articolo.

2. Le parti firmatarie che svolgono funzione di Stazione Appaltante si impegnano, pertanto, ad assumere tali iniziative, mentre le parti firmatarie diverse si impegnano a verificare che le stazioni appaltanti si adoperino nella direzione indicata.

### **Art. 7**

#### **TAVOLO DI MONITORAGGIO**

1. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente Protocollo, è costituito un Tavolo di Monitoraggio, con la composizione prevista dal successivo comma 2, che si riunisce con periodicità almeno annuale o su richiesta di almeno una delle Parti Sociali o di una Parte pubblica. Le problematiche e le criticità segnalate dalle parti sociali e dagli enti pubblici sottoscrittori del presente Protocollo saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo.prefmn@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmn@pec.interno.it) della Prefettura di Mantova per essere poi esaminate dal Tavolo di Monitoraggio.

2. Il Tavolo di Verifica e Monitoraggio previsto al comma 1 è composto da rappresentanti degli enti di seguito indicati:

- Prefettura di Mantova, con funzioni di coordinamento
- Provincia di Mantova
- Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della provincia di Mantova
- A.S.S.T. di Mantova
- Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova
- I.N.P.S. di Mantova
- I.N.A.I.L. di Mantova
- A.T.S. Val Padana
- Confcooperative di Mantova
- Legacoop Lombardia
- C.G.I.L. di Mantova
- C.I.S.L. Asse del Po Cr-Mn
- U.I.L. di Mantova

3. Il Tavolo di Monitoraggio ha altresì il compito:

- di esaminare le principali problematiche e criticità segnalate dalle parti sociali e dagli enti pubblici sottoscrittori del presente Protocollo, operando le opportune verifiche e



# *Prefettura di Mantova*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

approfondimenti, al fine di elaborare e/o modificare gli strumenti di lavoro predisposti ad ausilio del presente protocollo, che saranno resi disponibili e dei quali sarà data diffusione tra i soggetti interessati attraverso idonei canali , assicurando in ogni caso la pubblicazione delle stesse modifiche sul sito istituzionale della Prefettura di Mantova. I componenti del Tavolo di Monitoraggio potranno inoltre pubblicare le modifiche sui propri siti istituzionali.

- di individuare esempi di *best practices* da suggerire alle stazioni appaltanti.

### **Art. 8**

#### **CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE**

1. In relazione al coordinamento con gli istituti del Codice del terzo settore al Titolo I, tra i principi generali, all'articolo 6 del nuovo Codice appalti rubricato "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore" è previsto che: "In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017". Al riguardo si invita ad avere attenzione ai seguenti elementi:

- a) La co-programmazione, quale fase preliminare volta all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili deve preliminarmente precedere la fase di co-progettazione ed essere inserita negli appositi strumenti generali di programmazione dell'ente.
- b) La scelta tra le modalità di svolgimento del servizio, tra l'utilizzo degli istituti del Codice dei contratti pubblici o di quelli del terzo settore, deve concretamente essere effettuata tenendo in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità di coinvolgere attivamente il terzo settore.
- c) Il piano economico finanziario (PEF) è uno strumento ritenuto indispensabile per



# *Prefettura di Mantova*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

verificare la concreta capacità dell'operatore economico di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario del contratto stesso, "intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria", nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 31 marzo 2021, n. 72.

2. In considerazione di quanto sopra, le parti concordano che anche nelle procedure di co-progettazione venga prevista la presentazione da parte dell'operatore economico di specifico piano economico-finanziario, che attesti il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale prevalente per i costi del lavoro, con attribuzione allo stesso piano di un punteggio di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.

Ciò in ragione, da un lato, del rafforzamento della tutela che ne discende per la stazione appaltante nel valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della co-progettazione, e dall'altro della maggiore responsabilizzazione dell'operatore economico a cui viene chiesta una concreta e puntuale progettazione anche economica finalizzata ad assicurare un reale equilibrio economico finanziario.

### **Art. 9**

#### **ULTERIORI IMPEGNI**

1. Le Stazioni Appaltanti si impegnano ad inserire nei documenti di gara le seguenti clausole:
  - a) L'appaltatore o il concessionario si impegna ad applicare per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, ai sensi della L. 142 del 3/4/2001, le condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal CCNL di riferimento. L'appaltatore o il concessionario garantisce inoltre i diritti sindacali dei dipendenti ai sensi e con le modalità previste dai contratti di riferimento;
  - b) La stazione appaltante procederà alla verifica dell'effettivo rispetto dei CCNL, così come sopra determinati, sanzionando, per quanto di competenza, le violazioni eventualmente rilevate, nonché segnalandole alle competenti autorità;
  - c) L'appaltatore o il concessionario si impegna ad instaurare – in particolare nei settori di servizi alle persone – rapporti di lavoro subordinato nei confronti delle figure incaricate delle funzioni erogative del servizio in gara.

Elenco allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato n. 1: Base di indirizzo per l'individuazione del contratto collettivo da applicare al



# *Prefettura di Mantova*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

personale impiegato nell'appalto o nella concessione;

- Allegato n. 2: Scheda Tecnica di sintesi relativa al Contratto collettivo nazionale Cooperative Sociali;
- Allegato n. 3: Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando-Tipo n. 1 ANAC e Linee-Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" ANAC

Mantova, 11 luglio 2024

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Prefettura di Mantova   | <i>f.to Iorio</i>        |
| Provincia di Mantova  | <i>f.to Bottani</i>      |
| Consiglio di Rappresentanza<br>dei Sindaci della provincia di Mantova | <i>f.to Besutti</i>      |
| Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova                        | <i>f.to Melissari</i>    |
| INPS di Mantova   | <i>f.to Bohuny</i>       |
| INAIL di Mantova  | <i>f.to Vella</i>        |
| A.T.S. Val Padana   | <i>f.to Ramponi</i>      |
| A.S.S.T. di Mantova   | <i>f.to Gerola</i>       |
| Associazione Confcooperative di Mantova                               | <i>f.to Gollini</i>      |
| Associazione Legacoop Lombardia                                       | <i>f.to Rinoldi</i>      |
| Organizzazione sindacale CGIL di Mantova                              | <i>f.to Mantovanelli</i> |
| Organizzazione sindacale<br>CISL Asse del Po CR -MN                   | <i>f.to Lucchini</i>     |
| Organizzazione sindacale UIL di Mantova                               | <i>f.to Caparelli</i>    |